

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrazione


AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 29/06/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. POTO Raffaele

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

21 DIC 2014

Dalla Residenza Comunale,

21 DIC 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5558

Del 28 NOV 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

IMPEGNO DI SPESA

N. 101 del Reg.

Data: 29/06/2012

OGGETTO: Affidamento diretto a favore della ditta VIMAS per smaltimenti fanghi c/o il depuratore sito alla Loc. San Pietro-

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale 132

del 28 NOV 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come dal delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2012;

VISTO l'art.107 "funzioni e responsabilità dei Dirigenti", art.183 impegno di spesa e art.192 determina a contrarre del TUEL;

CONSIDERATO che ai sensi degli art.127 del d.Lgs 152/2006 "Codice dell'Ambiente" assoggetta i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;

CONSIDERATO che ai sensi degli art.183 del D.Lgs.152/2006 "Codice dell'Ambiente" così come modificato dall'art.28, comma 2, D.L.n.5 del 2012 che disciplina i depositi temporanei, ed in particolare al comma 1 alla lettera b) prescrive che i rifiuti debbano essere obbligatoriamente smaltiti al raggiungimento di 30mc e comunque entro e non oltre un anno;

CONSIDERATO che occorre procedere obbligatoriamente allo smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Aquara e stoccati temporaneamente presso i letti di essiccamento tesso impianto al fine di ridurre i volumi;

CONSIDERATO che il Comune di Aquara è sprovvisto di operatori economici per l'espletamento di detto servizio;

CONSIDERATO che è stata individuata la ditta VIMAS con sede in Via Canalone 16 – Procida (NA). con la quale ha dichiarato la propria disponibilità a ricevere i rifiuti in questione;

CONSIDERATO che la ditta VIMAS in data 11.07.2012 prot.n.652/Em.ha fatto pervenire al protocollo dell'Ente la propria offerta;

CONSIDERATO che occorre smaltimento di circa 42 tonnellate di fango stoccato temporaneamente presso i letti di essiccamento dell'impianto di depurazione di Aquara ;

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla ditta VIMAS, con sede in Via Canalone,16-Procida(NA) si riassume così come di seguito:

- a) Smaltimento fanghi €.148 tonnellate;
- b) Certificato di analisi del rifiuto €.200;
- c) Trasporto con n.4 cassoni con automezzo autorizzato euro 400,00 cad;

Pertanto, ipotizzando il conferimento in discarica di 42 tonnellate la spesa prevista assomma complessivamente ad Euro 7.320,00 + IVA al 21%(5.920,00 smaltimento fanghi+200,00 analisi+1.200,00 trasporto cassoni);

DATO ATTO che in ragione dell'importo della fornitura e della natura della stessa si rende opportuno ricorrere alla procedura in economia secondo quando prevede l'art.125 del codice dei contratti comma 1 lettera bb) ed al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art.2 comma 1 del predetto codice;

VISTO in particolare l'art.125 comma 10 e comma 11 del D.Lgs.1/63/2006 come da ultimo modificato con D.L.70/2011, convertito con modificazione dalla legge 106/2011 (G.U.n.160 del 12 luglio 2011);

VISTO il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia approvato con Delibera di CC.n.9 del 18.3.2007,comma 2 art.13 lett.e);

VISTO l'art.11 comma 2 del D.Lgs.163/2006 e smi, il quale prescrive la necessità del provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, così come prevede l'art.192 del D.Lgs.267/2000 e smi.;

DATO ATTO che la scelta del contraente viene effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.13 lett.e) del regolamento comunale vigente per l'affidamento dei beni, servizi e lavori in economia, approvato con Delibera di CC.n.9 del 18.3.2007;

DATO ATTO che la Ditta VIMAS con sede in Via Canalone, 16-Procida(NA) si è dichiarata disponibile all'effettuazione del servizio secondo le condizioni di cui all'allegato preventivo di spesa;

RITENUTO i prezzi congrui e vantaggiosi rispetto ai correnti prezzi di mercato;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt.151 comma 4, 183,184,191 e 192 del D.Leg.vo 267/2000 e smi.;

VISTO l'art. 207/2010;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.-

1)-DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, alla Ditta VIMAS", con sede in Via Canalone 16-Procida(NA), il servizio di trasporto e conferimento delle seguenti frazioni differenziate dei rifiuti:

-fanghi per rifiuto destinati alla discarica per rifiuti non pericolosi o in alternativa destinati ad impianti di compostaggio (C.E.R.09.08.05);

-il servizio si intende della caratterizzazione del rifiuto e dei costi di trasporto così come riportati nell'allegato preventivo.

2)-DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di Euro 7.320,00 + IVA al 21%(5.920,00 smaltimento fanghi +200,00 analisi+1.200,00 trasporto cassoni) con imputazione della spesa sul cap.688 Codice1.09.04.03.V.E.00 del servizio C.E.finanziario anno 2012, dando atto che ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera A) n.2 del D.L.78/2009, convertito con modificazione in legge 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa è compatibile;

3)-DI DARE ATTO che la presente spesa ha carattere obbligatorio, così come prescritto dal richiamato art.183 del D.Leg.vo n.152/2006 "Codice dell'Ambiente", così come modificato dalla rt.28 comma 2, D.L.n.5 del 2012 che disciplina i depositi temporanei, ed in particolare al comma 1 alla lettera bb) prescrive che i rifiuti debbano essere obbligatoriamente smaltiti al raggiungimento di 30mc e comunque entro e non oltre un anno. Pertanto detta spesa obbligatoria non sconta la procedura prevista per l'esercizio provvisorio così come prescritta dall'art.163 del TUEL (rispetto del dodicesimo);

DI DARE ATTO che la presente determina a norma degli artt.151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lg.vo 267/2000 è immediatamente eseguibile con apposizione del visto di copertura finanziaria.

PROCEDERE alla liquidazione della relativa spesa con apposita determina.

4)-DI TRASMETTERE la presente, in triplice copia, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art.151-co.4° del T.U.E.L.18.8.2000,n.267 e dell'art.25 co.7° del vigente regolamento di contabilità.

5)DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(Dott.Ing.Vito Brenca)

